



Cod. ND13
Cod. GR / gr

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0000156
Data:28/02/2013

All'Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti
della Regione Sicilia
Via Leonardo da Vinci, 161
90145 PALERMO

e, p.c.

A tutti gli Ordini degli Architetti P.P.C.
della Sicilia
LORO SEDI

Alla Consulta degli Ordini
degli Architetti della Sicilia
c/o Ordine Architetti P.P.C. di Ragusa
Via A. Maiorana, 48
97100 RAGUSA

Agli Uffici del Genio Civile di Agrigento
Piazza V. Emanuele, 20
92100 AGRIGENTO

Agli Uffici del Genio Civile di Caltanissetta
Via Rosso di San Secondo
93100 CALTANISSETTA

Agli Uffici del Genio Civile di Catania
Via Lago di Nicito, 89
95100 CATANIA

Agli Uffici del Genio Civile di Enna
Via Roma, 209
94100 ENNA

Agli Uffici del Genio Civile di Messina
Via A. Saffi, 35
98123 MESSINA





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Agli Uffici del Genio Civile di Palermo
Via Ugo A. D'Amico, 19
90134 PALERMO

Agli Uffici del Genio Civile di Ragusa
Via Natalelli, 107
97100 RAGUSA

Agli Uffici del Genio Civile di Siracusa
Via Brenta, 75/77
96100 SIRACUSA

Agli Uffici del Genio Civile di Trapani
Viale Regina Elena, 48
91100 TRAPANI

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Al Consiglio Nazionale dei Geometri
e Geometri Laureati
Piazza Colonna, 361
00187 ROMA

Alla Consulta Regionale dei Geometri
e Geometri Laureati delle Sicilia
Via M. Carabelli, 33/C
96100 SIRACUSA

Oggetto: Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato- competenze professionali Geometri liberi professionisti - nota prot. n. 82821 del 18 settembre 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana - Osservazioni e richiesta urgente di rettifica.





In merito alla nota n. 82824 del 18/09/2012 di codesto Assessorato, inoltrata a tutti gli Uffici del Genio Civile della Regione Sicilia, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si rileva che la nota in oggetto è viziata da un pronunciamento perentorio, in mancanza di un indispensabile confronto con le categorie professionali degli Architetti e degli Ingegneri.

La necessità di detto confronto deriva dalla delicatezza del tema, ampiamente e variamente affrontato dalla giurisprudenza, e dall'importanza che esso assume per la sicurezza dei cittadini e del patrimonio edilizio esistente su un territorio nazionale, fortemente esposto, nella quasi totalità, a notevole rischio sismico e che è pertanto meritevole di grandissima attenzione.

Non vi sono dubbi sul fatto che le norme vigenti non ammettono, in alcun modo, che ai geometri possa essere consentita la progettazione e direzione lavori di opere di edilizia civile comportanti l'impiego del cemento armato, sia in base al disposto dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 che alla copiosa produzione giurisprudenziale in materia che, in modo inequivocabile, giunge alla determinazione che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l'impiego del cemento armato (Cassazione Civile, II Sezione, 21 marzo 2011, n. 6402, Cass., 28 luglio 1992, n. 9044; Cass., 19 aprile 1995, n. 4364).

Da sempre, il tutto ruota attorno al molto generico concetto di "modesta costruzione" che viene attribuito a quei manufatti che si fanno rientrare nelle competenze dei geometri, secondo quanto disposto dall'art. 16, lett. m, del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274. Con la nota in questione, codesto Assessorato non ha valutato tale concetto in funzione delle tecniche costruttive e dell'impiego di materiali, come il cemento armato, che richiedono particolari competenze professionali. Anzi, in coda alla nota in questione viene espressa la seguente affermazione: *"Preso atto e considerato che la modestia di una costruzione non è univocamente definibile i Dirigenti responsabili degli Uffici in indirizzo (Uffici del Genio Civile) vorranno valutare, pertanto, in che termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed eseguire possa definirsi modesta, e conseguente consentire ai geometri liberi professionisti l'espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori delle costruzioni che abbiano i suddetti requisiti"* demandando così in maniera del tutto impropria l'interpretazione di norme di legge a chi, di fatto, non ha alcuna legittimazione ad esprimersi nel merito. Sarebbe davvero illogico che una materia che tante sentenze non sono riuscite a definire in modo chiaro ed inequivocabile venga affrontato e risolto dai Dirigenti degli Uffici del Genio Civile di una Regione.





Sempre il sopra citato Regio Decreto, all'art. 16, *“attribuisce competenza ai geometri per le sole costruzioni in cemento armato aventi destinazione agricola, scevre da particolari operazioni di calcolo, e che per loro intrinseca destinazione non comportano pericolo per l'incolumità delle persone, mentre sono di esclusiva competenza della professione di ingegnere ed architetto le costruzioni civili in cemento armato, seppure modeste”* (Cass. Civile, II Sez., 2 sett. 2011, n. 18038) e oltre a ciò *“è da escludersi che qualsivoglia costruzione in zona sismica sia da considerare modesta la qual cosa esclude del tutto la competenza del geometra a progettare e/o dirigere lavori in tali aree”* (Cons. di Stato, IV Sez., 9 febbraio 2012, n. 686).

Ed a nulla può valere che siffatte prestazioni rechino anche la firma dell'ingegnere o dell'architetto, ovvero che l'ingegnere esegua il calcolo e poi diriga le opere strutturali, essendo riservata al professionista competente, che non può quindi essere il geometra, la titolarità della progettazione (Cass. Civile, II Sez., n. 6402/2011; Cass. Civile, II Sez., 2 settembre 2011, n. 18038; Cass. 13 gennaio 1983, n. 286; Cass. 25 febbraio 1986, n. 1182, Cass. 13 marzo 1995, n. 3108; Cons. di Stato, IV Sez., 5 settembre 2007, n. 4652).

Il Consiglio di Stato, poi, con la sentenza n. 2537 del 28 aprile 2011, ha chiarito che i limiti posti dall'art. 16, lett. m) cit. alla competenza professionale dei geometri *“rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione”* e che è *“esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o «evolutiva» di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica”*.

Sempre la medesima sentenza ha specificato alcuni *“corollari applicativi,”* sancendo in particolare che *“è legittimo il provvedimento di annullamento, in via di autotutela, di una concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato per l'incompetenza del geometra progettista”* e che *“è affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato”*.

Sarà, infine, opportuna qualche considerazione sul pronunciamento espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'adunanza del 8 novembre 2011 (prot. 122/2011), su un quesito riguardante le competenze professionali dei tecnici diplomati e, quindi, aderente all'argomento in oggetto, con cui si afferma l'esclusione della competenza del geometra per la concezione strutturale di un'opera, esulando dal novero delle modeste costruzioni l'opera che la richiede.





Viene, poi, ribadito in detto pronunciamento quanto già asserito in precedenza e cioè l'assoluta incompetenza dei geometri e geometri laureati per la progettazione di opere in cemento armato in zona sismica, richiamando, altresì, l'Ufficio Tecnico Regionale preposto al rilascio dell'autorizzazione a verificare la rigorosa applicazione ed osservanza delle norme tecniche vigenti.

Peraltro, è appena il caso di ricordare che l'inosservanza delle predette norme configurerebbe per i trasgressori (nel nostro caso geometri che volessero progettare o dirigere opere in c.a. in zona sismica) il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).

Per tutto quanto fin qui argomentato, si chiede all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana di provvedere al ritiro ed all'annullamento, in autotutela, della nota citata in oggetto.

Si rende noto, infine, che questo Consiglio Nazionale ha recentemente espresso la volontà di costituire, con gli ingegneri ed i geometri, un tavolo di discussione attorno al quale dirimere l'annosa questione delle competenze professionali, offrendo così, non solo ai professionisti, ma anche alle istituzioni, riferimenti chiari ed omogenei sull'intero territorio nazionale.

Distinti saluti.

Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)



Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)

